



Memorandum ¹

Diritto di esaminare gli atti (giusta la PA²)

1. Introduzione e basi legali

Il diritto di esaminare gli atti è ancorato nel diritto costituzionale quale diritto d'essere sentito e include tutti gli atti rilevanti per l'elaborazione della decisione querelata (art. 29 Cost.³, art. 61 cpv. 2 LFP⁴ in combinato disposto con l'art. 26 PA⁵).

La legge considera il diritto di esaminare gli atti come un principio basilare (art. 26 PA) e il diniego come l'eccezione (art. 27 e 28 PA). Il diritto di esaminare gli atti può essere negato solo nel caso in cui *importanti* interessi pubblici o privati esigano l'osservanza del segreto. Un maggior onere per l'amministrazione non è dunque motivo sufficiente per negare tale diritto. Gli atti interni dell'Amministrazione sono esclusi dal diritto di esaminare gli atti. Sono considerati tali gli atti che servono esclusivamente alla formazione di un'opinione a livello interno dell'Amministrazione e che non hanno valore probatorio.

La richiesta di esaminare gli atti dev'essere sottoposta alla commissione d'esame. Il candidato all'esame può farsi rappresentare durante la consultazione (art. 11 PA) o comparire insieme al proprio rappresentante legale. L'autorità competente può esigere che quest'ultimo giustifichi il suo potere di rappresentazione con una procura scritta. Il diritto di esaminare gli atti esiste non solo durante il termine legale di ricorso, ma anche nell'intero corso della procedura di ricorso. Il momento e il luogo della consultazione sono, di principio, fissati dalla commissione d'esame. Un candidato che ha superato gli esami non ha alcun diritto alla consultazione degli atti e dei documenti dell'esame, a meno di giustificare di un interesse giuridicamente protetto. Tuttavia, la commissione d'esame può liberamente decidere di rispondere a tale domanda.

2. Estensione del diritto di esaminare gli atti

Il diritto di esaminare gli atti è sempre integrale e non si applica pertanto solo alle materie in cui il candidato ha ottenuto una nota insufficiente. Il candidato ha il diritto di esaminare i seguenti atti:

- a) i quesiti posti negli esami scritti e nei lavori pratici;
- b) le soluzioni degli esami scritti e dei lavori pratici;
- c) la scala di valutazione che indica il punteggio ottenibile e ottenuto nelle singole domande dell'esame;
- d) i verbali degli esami orali e pratici, se il regolamento prescrive la stesura di un verbale (l'obbligo di prendere appunti durante l'esame non è sufficiente);
- e) le domande poste agli esami orali e pratici, nel caso in cui i periti abbiano preventivamente redatto un questionario.

¹ V.: www.sbf.admin.ch (Temi > Formazione professionale superiore > Esami di professioni ed esami professionali superiori > Candidati e titolari degli attestati)

² Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021)

³ Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101)

⁴ Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFP, RS 412.10)

⁵ Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021)

Al contrario la commissione d'esame *non è tenuta* a concedere il diritto di esaminare gli atti per i seguenti documenti:

- a) appunti manoscritti di esami orali e lavori pratici, se il regolamento non prevede espressamente il verbale;
- b) direttive interne concernenti la correzione dei lavori scritti (p.es le soluzioni modello);
- c) atti d'esame di altri candidati, eccetto in caso di concreti motivi per sospettare una disparità di trattamento.

Il diritto di essere sentito implica anche il diritto di consultare gli atti alla sede dell'autorità, di prendere appunti, di fare delle fotocopie a condizione di non generare un carico eccessivo di lavoro per l'autorità. Le spese per le fotocopie sono a carico del candidato. Sebbene un diritto a farsi spedire le copie dei documenti non esiste, la commissione d'esame decide generalmente di inviarle. Il candidato può naturalmente portare via le copie, non ha invece il diritto di portare via gli atti originali.

3. Obiettivo e scopo dell'esame degli atti

L'esame degli atti ha lo scopo di permettere al candidato di prendere visione della sua prestazione d'esame e della valutazione, oltre che di presentare ricorso motivato entro il termine legale di ricorso⁶.

Il diritto di esaminare gli atti non dev'essere limitato a un determinato periodo di tempo a partire dalla notifica della decisione (p. es. 20 giorni).

4. Violazione del diritto di esaminare gli atti

Il diritto di essere sentito ha natura formale. Se la violazione del diritto non può essere riparata, essa causa l'abrogazione della decisione impugnata indipendentemente dalle prospettive di successo del ricorso. Inoltre, un vizio formale costituisce un motivo di ricorso, giustificando l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione querelata, nel caso in cui esistono indizi che il suddetto vizio abbia avuto un influsso negativo sul risultato dell'esame.

SEFRI, Unità Procedure di ricorso e questioni giuridiche, marzo 2017

⁶ V. : Memorandum ricorsi: www.sbf.admin.ch (Temi > Formazione professionale superiore > Esami di professioni ed esami professionali superiori > Candidati e titolari degli attestati)